

**IL TRIBUNALE DI PERUGIA**  
**I SEZIONE CIVILE**  
**Ordinanza telematica**  
**ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. e 19 D.lvo 150/2011 e succ. mod.**

In composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Loredana Giglio  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.12.2015 ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Nella causa civile di primo grado iscritta al nr. 2598/2015 R.G. del ruolo generale degli affari  
contenziosi dell'anno 2015

**TRA**

elettivamente domiciliato in Perugia, via G.B. Pontani nr. 3 ( Avv. F. Di Pietro)  
, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Lisi del foro di Firenze come da delega a margine del  
ricorso

**RICORRENTE**

**E**

Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione  
internazionale di Firenze Sezione di Perugia, costituito in giudizio a mezzo del Presidente  
supplente della Commissione territoriale sez. di Perugia

**RESISTENTE**

**Con l'intervento del P.M. c/o il Tribunale di Perugia**

**Oggetto** : ricorso ex art. 19 D.lvo 150/2011, 35 d.lvo 25/2008 e 702 bis e ss. c.p.c. in materia  
di riconoscimento di protezione internazionale

**Sintetica esposizione ragioni in fatto e diritto della decisione**

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso il 19.3.2015 dalla Commissione  
Internazionale di Firenze, sezione territoriale di Perugia, con il quale è stata rigettata la  
domanda di protezione internazionale, sussidiaria o di protezione per ragioni  
umanitarie.

Dopo aver esposto le gravi condizioni politiche nelle quali versa la Nigeria, paese  
caratterizzato allo stato diffusi e gravissime persecuzioni commesse da gruppi  
terroristici di matrice islamica ai danni di cristiani e più in generale di azioni violente  
nei confronti degli stessi commessi anche da appartenenti alle forze di polizia e di  
sicurezza e da una sistematica grave violazione dei diritti umani, ha raccontato la sua  
vicenda.

In particolare ha dedotto di essere orfano di madre e di non aver mai conosciuto il  
padre e di essere stato cresciuto dalla nonna materna per poi trasferirsi, nel 2010, a  
seguito del suo decesso, presso uno zio nella città di Abuja, dove ha iniziato a lavorare  
come piastrellista. Ha raccontato che il 14 aprile del 2014 ha appreso di un'esplosione  
vicino alla stazione degli autobus dove lo zio e i suoi familiari si trovavano per andare a  
fare una gita e sono rimasti uccisi. Ha deciso quindi di lasciare il paese temendo per la  
propria sicurezza e dopo aver raggiunto il Niger con mezzi di fortuna è riuscito ad  
arrivare in Libia dove dopo qualche giorno si è imbarcato clandestinamente per l'Italia



arrivando in Sicilia il 6.5.2014, presentando appena possibile domanda di protezione internazionale alla competente commissione.

Ha invocato in proprio favore la protezione sussidiaria di cui all'art. 14 d.lvo 251/2007 rappresentando il pericolo dei gravi rischi cui potrebbe essere esposto in caso di rientro in Nigeria stante la drammatica situazione in cui versa il Paese e in particolar modo i cittadini che professano, come lui, la fede cristiana. In via subordinata ha dedotto sussistere in ogni caso i presupposti per la concessione di permesso per ragioni umanitarie – negati invece dalla Commissione – ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 d.lvo 25/2008 e 5 co.6° d.lvo 286/98. Ha censurato il provvedimento adottato dalla Commissione nella parte in cui ha ritenuto non credibile il suo racconto con particolare riguardo alla sua professione di fede cristiana e nella parte in cui è stato sostenuto che nella zona tra Benin City e Abujan non ci sarebbero situazioni di conflitto, omettendo così di acquisire notizie aggiornate sulla situazione del paese ed ha concluso chiedendo accertarsi l'illegittimità della decisione impugnata con riconoscimento in proprio favore della protezione sussidiaria o in via subordinata perché sia accertato il suo diritto ad ottenere permesso di soggiorno per ragioni umanitarie con conseguente obbligo della competente Questura al relativo rilascio.

Il Giudice, nel fissare udienza di comparizione delle parti, ha invitato le stesse a dedurre in relazione alla competenza funzionale del Tribunale di Perugia, costituendo la sezione territoriale di Perugia mera articolazione periferica, costituita con D.M. del 26.1.2015, della Commissione territoriale per la Protezione Internazionale di Firenze, organo in relazione al quale andrebbe individuata l'autorità giudiziaria funzionalmente competente ai sensi dell'art. 35 D.lvo 25/2008. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno a mezzo del Presidente Supplente della Commissione Territoriale sez. di Perugia chiedendo il rigetto del ricorso.

In particolare ha sostenuto che le dichiarazioni rese dal ricorrente appaiono poco credibili, in quanto connotate da molte contraddizioni e incoerenze ed ha rilevato, quanto al timore manifestato per la sua professione cristiana che nel corso dell'audizione non è stato in grado di riferire i fondamenti della dottrina cattolica, non è stato in grado di indicare in quale Chiesa si recasse settimanalmente a pregare. Ha omesso, inoltre, di fornire specifiche giustificazioni in relazione alla sua decisione di fuga repentina ed ha prodotto documentazione fotografica del tutto indecifrabile ed ha, infine, sostenuto che la zona dove il ricorrente ha dichiarato di aver sempre vissuto coincide con la parte meridionale ( lo " Edo State") della Nigeria non interessata da fenomeni di violenza contro civili ad opera del gruppo " BokoHaran". Ha infine contestato che ricorrano seri motivi che potrebbero giustificare la concessione di permesso di soggiorno per motivi umanitari .

All'udienza di comparizione delle parti ( non presente alcuno per il Ministero dell'Interno) si è proceduto in presenza di interprete all'audizione del ricorrente, previo deposito di memoria difensiva da parte dello stesso

.....  
In via preliminare il Giudice pur rilevando che al momento della proposizione del ricorso ( giugno 2016) la competenza funzionale sulla controversia era da ritenersi propria del Tribunale di Firenze, sulla base della disposizione di cui all'art. 35 D.lvo



25/2008 e dell'art. 19 co.2° d.lvo 150/2011 competenza non derogabile per effetto dell'istituzione con Decreto Ministeriale ( fonte inferiore alla legge) della sezione di Perugia, integrante articolazione " periferica" della Commissione Territoriale di Firenze sulla protezione internazionale, allo stato, per effetto della disciplina introdotta dall'art. 27 co.1 lett. a) del d.lvo 142/2015, deve ritenersi la competenza c.d. **sopravvenuta** di questo Ufficio. La norma richiamata, infatti, nel modificare la disposizione di cui al co.2° dell'art. 19 D.lvo 150/2011 prevedendo espressamente la competenza del Tribunale del capoluogo del Distretto di Corte d'Appello dove ha sede la Commissione territoriale per la protezione internazionale o *la sezione* , ha introdotto, sia pure con mutamento in vigore dal 30.9.2015, un criterio idoneo a radicare la competenza di questo Ufficio originariamente invece mancante. Pur a fronte della disposizione di cui *all'art. 5 c.p.c. che, come noto, dispone che la giurisdizione o la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo*, si ritiene di dover fare applicazione, in forza *del principio di economia processuale*, di quell'orientamento della dottrina e della giurisprudenza che da rilievo alla c.d. competenza sopravvenuta e che consente di ritenere possibile la " convalida" in forza di norme sopravvenute della giurisdizione o della competenza del giudice che ne fosse privo al momento dalle proposizione della domanda, pur in assenza di norme espressamente derogatrici dell'art. 5.

Tanto premesso il ricorso può essere solo parzialmente accolto per le ragioni e i motivi che seguono.

E' pacifico – per averlo riconosciuto lo stesso ricorrente – che non ricorrono i presupposti per il riconoscimento in suo favore dello *status* di rifugiato come definito dall'art. 2 del D.lvo 251/2007 che – in conformità alla Convenzione di Ginevra del 1951, ratifica dall'Italia con legge 722/1954 – definisce rifugiato il cittadino straniero per il quale vi è fondato motivo di essere perseguitato per motivi di razza, religione, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica e che si trovi fuori dal paese d'origine del quale non può o non vuole avvalersi della protezione. Il ricorrente ha espresso timori connessi prevalentemente ai pericoli connessi alla sua professione di fede cristiana senza che ricorra tuttavia alcun elemento dal quale desumere che l'ordinamento dello Stato di appartenenza preveda o attui forme di persecuzione dei cristiani, ai danni dei quali risultano invece condotte violente poste in essere da organizzazioni terroristiche di matrice islamica che sono dirette, come noto, anche nei confronti di obiettivi " statali" e civili.

Si ritiene che non ricorrano neanche i presupposti per il riconoscimento della protezione c.d. sussidiaria. Le dichiarazioni rese dal ricorrente in ordine ai timori espressi per l'essere cristiano – cattolico appaiono viziate da evidenti incoerenze apparendo scarsamente credibile che un cristiano cattolico non conosca il significato religioso della Pasqua ( scambiandolo per il giorno di Natale), ignori il sacramento del battesimo ( dichiarando che sarebbe stato battezzato dopo essere stato portato ad un fiume con consegna dell'Ostia che riguarda, invece, il diverso sacramento



dell'Eucaristia) e che non conosca chi " è " il Capo della Chiesa Cattolica ( cfr. verbale di audizione reso davanti alla Commissione) sicchè è di tutta evidenza che non essendo suffragato il suo stato di asserito cattolico – cristiano non può ritenersi, neanche in via presuntiva, che sussista il pericolo di grave danno alla propria incolumità, correlato a tale professione di fede - non praticata peraltro in Italia, dove il ricorrente non risulta frequentare alcuna Chiesa Cattolica o parrocchia – nel caso in facesse rientro nel proprio paese.

Pur a fronte della non credibilità delle dichiarazioni rese quanto al proprio stato di cristiano – cattolico si ritiene, tuttavia, che sussistano i presupposti per il riconoscimento di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La Nigeria al momento è interessata da rilevanti attacchi terroristici ai danni di obiettivi statuali e civili e la zona dalla quale proviene il ricorrente non è immune dall'accentuarsi delle violenze perpetrate dall'organizzazione di " Boko Haram", come si desume anche dalla consultazione di siti di organizzazioni dedicate alla verifica del rispetto dei diritti umani e le autorità statuali non solo non sembrano in grado di apprestare efficaci strumenti di tutela della popolazione civile ma, in molti casi, risultano aver posto in essere azioni reattive connotate da violazione dei diritti umani. Allo stato la diffusa situazione di violenza che ha interessato ed interessa anche l'area del Sud della Nigeria da cui proviene il ricorrente fanno ritenere che il rientro nel proprio paese potrebbe esporlo ad una condizione di vulnerabilità derivante dalla situazione di conflitto " armato" strisciante tra organizzazioni terroristiche e organi istituzionali dello Stato e da un ordinamento che di fatto appare caratterizzato da gravi violazioni dei diritti umani ed prassi di tutela dei propri cittadini non adeguati alla violenza indiscriminata, diretta anche nei confronti di civili musulmani ( e non solo cristiani) posta in essere da organizzazioni terroristiche di matrice islamica radicale. Si ritiene pertanto, pur in carenza dei presupposti per la protezione internazionale o sussidiaria – stante, si ribadisce, la scarsa credibilità delle dichiarazioni rese in ordine alla propria religione cattolica, per le ragioni già espresse che confermano sostanzialmente quanto già ritenuto dalla Commissione territoriale sul punto – che lo stato di diffusa violenza in cui versa la Nigeria e la diffusione di attacchi terroristici che hanno quali obiettivi indiscriminati anche cittadini musulmani in una situazione di assenza di sicurezza e dirispetto dei diritti umani da parte dello Stato d'origine, consenta la concessione quanto meno temporanea di permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5 co.6° D.lvo 286/98.

Quanto alle spese di causa l'esito del procedimento, la circostanza che mancano orientamenti univoci e che la resistente è comunque una P.A. ( tenuta, in via di mera ipotesi a " rifondere" allo stesso Stato le spese di lite, stante l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio) giustificano la pronuncia di compensazione delle spese di lite.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe:

- 1) rigetta la domanda di protezione internazionale e di protezione sussidiaria e in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che il ricorrente ha diritto alla



protezione umanitaria ai sensi degli artt. 32 co.D.vo 25/2008 e 5 co.6° D.lvo 286/98 con obbligo, per la competente Questura, di rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari;

- 2) Dispone che il presente provvedimento sia comunicato a cura della Cancelleria oltre che al ricorrente al *Ministero dell'Interno c/o la Commissione territoriale per la protezione internazionale sezione di Perugia*.

Dichiara integralmente compensate le spese di lite per le ragioni indicate in motivazione.

Perugia, 29.2.2016

Il Giudice

Dr.ssa L. Giglio

PROVVEDIMENTO FIRMATO IN VIA DIGITALE E DEPOSITATO IN VIA TELEMATICA  
IN DATA 29-2-2016.